

VERBALE DI ACCORDO PER IL CAMBIO APPALTO

Il giorno 17 gennaio 2011 presso la sede di Trenitalia S.p.A. si sono incontrate la Società Nicma Servizi SRL rappresentata dal Sig. Nicola Benvenuti

e

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali:

Filt/Cgil

Fit/Cisl

Uiltrasporti/Uil

Ugl Trasporti

Fast Ferrovie

Salpas/OrSA Trasporti

assistite dalle Segreterie Regionali.

Le parti come sopra costituite, si sono incontrate, così come da convocazione della Società committente, nell'ambito delle procedure di cambio appalto concernenti l'appalto di servizi denominato da Trenitalia Spa "lotto 7", così come previsto dall'art.2 dell'Accordo di Settore del 19/11/2005 e in applicazione dell'art.11 del CCNL Attività Ferroviarie.

Dopo ampia e approfondita discussione, le Parti convengono, in applicazione dei verbali di accordo del 5 agosto 2009 e 18 novembre 2009 intervenuti tra le OOSS e Trenitalia Spa, il subentro nel contratto di appalto con decorrenza dal 1 febbraio 2011, alle condizioni qui di seguito elencate:

all'elenco già in possesso delle parti, corrispondenti alle 313 unità

1. A tutti i lavoratori di cui agli allegati elenchi e con riferimento alle unità individuate al successivo p.7 interessati dal cambio appalto lotto 7 Trenitalia, sarà applicato il CCNL AF 16/04/2003 così come previsto dall'accordo di confluenza del 19/11/2005 e il Protocollo D'INTESA CCNL MOBILITA', sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 Aprile 2009.
2. I dipendenti delle Società Compass Group SPA e Fulgens SRL di cui agli allegati elenchi, transiteranno alle dipendenze della Società Nicma Servizi SRL con passaggio diretto e con contratto di lavoro subordinato comunque mantenendo i trattamenti normativi, economici e retributivi in atto al momento del passaggio, comprese le anzianità di settore maturate, maturande, e senza alcuna riduzione d'orario o evento sospensivo dovuti ad ammortizzatori sociali in atto.
3. Le Società cedenti liquideranno direttamente al personale che transiterà alle dipendenze della Società subentrante il Trattamento di Fine Rapporto, nonché quanto maturato al 31 gennaio 2011, o comunque alla data dell'effettivo cambio appalto, a titolo di ratei di ferie, RoI, 13°-14° mensilità e tutto quant'altro maturato a titolo di retribuzione alle dipendenze delle Società cedenti.
4. I lavoratori assenti, al momento del cambio appalto, per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, transiteranno alle dipendenze della Società subentrante allo scadere dell'evento sospensivo in atto. I dipendenti ricompresi nelle liste allegate, avviati ai sensi di quanto previsto dalla L.68/99, transiteranno alle dipendenze della Società subentrante conservando il medesimo avviamento.
5. A tutti i lavoratori saranno mantenuti il profilo d'appartenenza ed il relativo inquadramento professionale oltre all'orario di lavoro individuale contrattualmente previsto.
Nelle sedi contrattualmente stabilite le parti potranno definire, nel rispetto di quanto definito dal CCNL, diverse modalità organizzative ed operative per la migliore esecuzione delle prestazioni lavorative.

6. In considerazione di quanto stabilito in materia di cambio di appalto dall'art. 2 dell'Accordo del 19/11/2005 e al fine di ricollocare con equilibrio tutto il personale addetto alle lavorazioni riconducibili al precedente lotto regionale, le parti convengono che il primo criterio di assegnazione delle risorse ai nuovi lotti farà riferimento al numero dei lavoratori indicato nel bando di gara. Peraltro, nel caso in cui il cambio appalto avvenga senza la presenza di tutte o di alcune delle Società cedenti, le Società aggiudicatrici subentranti provvederanno ad assumere direttamente il personale sulla base degli elenchi forniti dalla Società committente.

In tutti i casi l'accordo di passaggio dovrà prevedere elenchi condivisi e concordati in sede sindacale.

Le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale, con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali e della Società committente, nell'ambito delle assegnazioni dell'insieme dei nuovi lotti al termine delle procedure di cambio di appalto per ogni Regione, al fine di valutare ed individuare soluzioni adeguate al corretto bilanciamento delle risorse umane nei lotti oggetto delle procedure stesse. In tale fase la Società committente garantirà prioritariamente la ricollocazione delle eventuali risorse non

CGIA


M

Corle Gury
17/04/11
M
B
M



immediatamente collocate, individuando le azioni necessarie al superamento del problema. Trenitalia, al fine di assicurare la continuità occupazionale a questi lavoratori, garantirà l'individuazione e l'assegnazione delle congrue attività da affidare in proposito, anche in termini di durata rispetto all'affidamento dei servizi appaltati.



7. Le unità per il lotto 7 saranno 59 FTE (come da tabella allegata al verbale del 18 novembre 2009), comprensive della quota aggiuntiva pari almeno al 20% dell'importo previsto nel contratto ³⁴ dall'appalto.
8. Entro 30 giorni dall'effettuazione del cambio appalto si procederà inoltre ad una verifica della effettiva rispondenza dei lavori alla attività e ai cantieri oggetto dell'appalto ed alla determinazione delle integrazioni eventualmente necessarie nel rispetto della congruità economica dell'appalto.
9. In considerazione del fatto che il fondo di previdenza complementare del settore è il Fondo Eurofer", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato fondo per i lavoratori che vi hanno a suo tempo aderito e che vi aderiranno.


Per l'Azienda



Per le OO.SS

FILTCgil 
FIT-CISC 

UGL TRASPORTI 


VIETRASPORTI 
Fast Ferrovie 

SALPAS/OR.S.A. 